

ORDINANZA N. 91

Oggetto: DISPOSIZIONI SANITARIE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19 - PROROGA ORDINANZA N. 52/2020.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/02/2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva CODIV-19", con cui viene ordinato, all'art.1 comma: *"E' fatto obbligo alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa CODIV-19"*;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 01/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in GU Serie Generale n. 52 del 01/03/2020);
- il DPCM 04/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (in GU Serie Generale n. 55 del 04/03/2020);
- il DPCM del 08/03/2020 contenente ulteriori disposizioni misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 09/03/2020 contenente ulteriori disposizioni misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 11/03/2020 contenente ulteriori disposizioni misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute ha disposto misure cautelative che limitano fortemente i movimenti in entrata e in uscita dalle zone considerate a rischio nell'ambito della completa definizione della catena epidemiologica nel contesto nazionale;

DATO ATTO del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 52 del 17/03/2020 con la quale si ordinava al sig. **OMISSIS**, domiciliato nel Comune di Valtournenche, **OMISSIS**, di non lasciare l'attuale domicilio fino al **30/03/2020**;

PRESO ATTO:

- che a seguito di tampone medico il sig. **OMISSIS** è risultato positivo al COVID-19 come da comunicazione del 22/03/2020, ore 09:12 circa;

- che in caso di positività il protocollo di emergenza medica prevede il prolungamento dell'isolamento dalla data della comunicazione del risultato del tampone fino a dichiarata guarigione da parte delle autorità mediche competenti;

RITENUTO pertanto che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza per ridurre il rischio di contagio, per evidenti esigenze di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che le organizzazioni Sanitarie Internazionali indicano in 14 giorni il tempo di incubazione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. e in particolare gli articoli 50, 54;

RICHIAMATO l'art. 26 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e s.m.i., relativamente alle competenze del Sindaco;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

ORDINA

al sig. **OMISSIS**, domiciliato nel Comune di Valtournenche in **OMISSIS** di non lasciare l'attuale domicilio fino a **dichiarata guarigione** da parte delle autorità mediche competenti, secondo le recenti modalità previste dal protocollo in vigore;

ORDINA

alla/e persona/e di cui sopra di seguire in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi, stabilite dalle Autorità sanitarie in relazione all'emergenza in atti per il Coronavirus Covid-19, nonché ogni disposizione emessa in merito dal Ministero della Salute e dagli Organi istituzionali preposti e a rendersi disponibile agli eventuali contatti previsti a carico del personale ASL preposto alla Vigilanza sanitaria;

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Valle d'Aosta entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima;

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza a :

- Alla Direzione Generale Asl di Aosta;
- Alla Prefettura di Aosta;
- Stazione dei Carabinieri di Valtournenche;
- Stazione della Guardia di Finanza di Breuil-Cervinia;
- Al Corpo Forestale valdostano;
- Ufficio Polizia Municipale.

Che gli Agenti di Polizia municipale sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente provvedimento:

che l'ordinanza venga notificata alla/e persona/e interessata/e e pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Valtournenche, il 22/03/2020

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**